

MODIFICHE STATUTARIE: ARTICOLO 17 E NUOVO ARTICOLO 17-BIS

Relazione degli azionisti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. illustrativa della proposta di modifica statutaria formulata in occasione della richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Eni S.p.A. ai sensi dell'art. 2367 cod. civ..

**Introduzione nello Statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di
onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti
il Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

gli azionisti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. richiedono, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., che l'Assemblea di Eni S.p.A., chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2013 ed a deliberare circa il conseguente rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza del mandato, venga convocata anche in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di introdurre nello Statuto sociale un'apposita clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Tale richiesta è formulata in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze al Dipartimento del Tesoro, emanata in data 24 giugno 2013, in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, la clausola statutaria di cui si propone l'adozione è volta a rafforzare i requisiti di onorabilità contemplati per gli amministratori di società con azioni quotate dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

Si riporta quindi di seguito il testo della clausola che gli azionisti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. propongono di introdurre nello Statuto sociale.

1. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
 - a. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b. dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - d. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di

amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:
 - a. ad una pena detentiva o
 - b. ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

5. Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Gli azionisti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nel presentare tale proposta, invitano il Consiglio di Amministrazione della Società a formulare l'ordine del giorno dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2013 in modo tale che l'argomento di parte straordinaria concernente l'introduzione nello Statuto sociale della clausola sopra indicata venga trattato prima di quello di parte ordinaria concernente il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

In tale ambito, si ritiene opportuno che la presente proposta venga evidenziata anche in relazione al processo di presentazione delle liste per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire ai soci di valutare le conseguenze in termini di eleggibilità e di decadenza derivanti dalla eventuale approvazione della stessa clausola statutaria.

Gli azionisti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. affidano inoltre al Consiglio di Amministrazione della Società il compito di individuare la collocazione più idonea da dare alla clausola sopra indicata, in modo che quest'ultima si inserisca in modo organico nell'ambito dello Statuto sociale.

Qualora la clausola statutaria sopra indicata dovesse essere approvata da parte dell'Assemblea, l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze invita altresì il Consiglio di Amministrazione della Società ad adeguare le *policy* di Gruppo ai principi in essa contenuti, secondo le modalità ritenute più idonee.

Si segnala infine che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 cod. civ.